

Rassegna Stampa

di Venerdì 4 settembre 2026



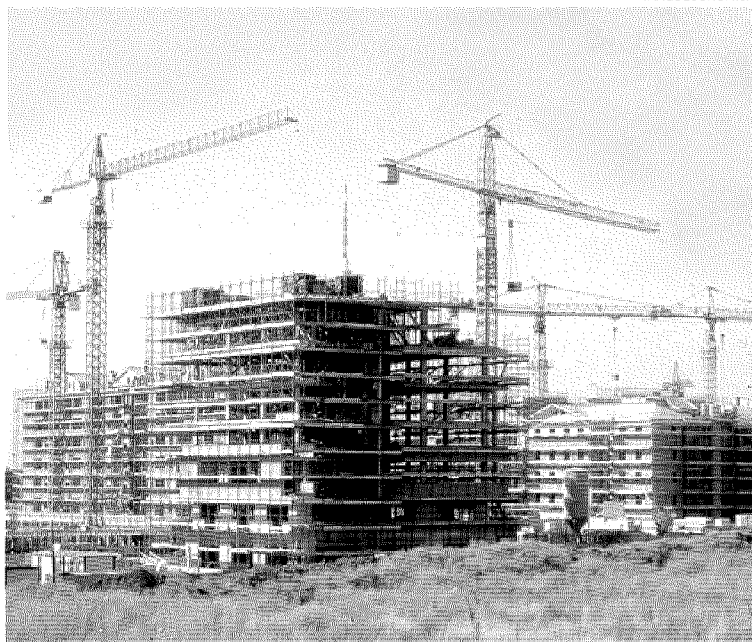
Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
18	Il Sole 24 Ore	04/09/2026	Allarme delle cooperative: "I nostri progetti fermi, l'attesa supera i due anni" (S.Monaci)	3
18	Il Sole 24 Ore	04/09/2026	Il Tar bacchetta Milano: "No al blocco dei permessi" (G.Latour)	4
32	Il Sole 24 Ore	04/09/2026	IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CAMBIA PELLE E DIVENTA STRUMENTO DI LEGITTIMAZIONE (D.Sabatino/M.Giordano)	5
11	Italia Oggi	04/09/2026	Case pubbliche, Italia in coda (A.D'anna)	6
38	Italia Oggi	04/09/2026	CCT, doppio check prima dell'incarico	7
38	Italia Oggi	04/09/2026	Il post sisma 2016 sotto esame (A.Mascolini)	8
38	Italia Oggi	04/09/2026	Migliorie ammesse anche senza firma dell'ingegnere	9
Rubrica Imprese				
31	Italia Oggi	04/09/2026	Rendiconti ESG dai bilanci 2027 (M.Peta)	10
Rubrica Professionisti				
29	Italia Oggi	04/09/2026	Lede il decoro della professione il legale che si propone in abbonamento (A.Magagnoli)	11
Rubrica Privacy				
12	Il Sole 24 Ore	04/09/2026	Se il concetto di trasparenza perde la giusta finalita' (L.Roth)	12
30	Il Sole 24 Ore	04/09/2026	Conservazione dei dati con limiti certi e rigorosi (A.Mastromatteo/B.Santacroce)	14



IMAGOECONOMICA



Cantieri fermi. La denuncia delle imprese e delle cooperative

Allarme delle cooperative: «I nostri progetti fermi, l'attesa supera i due anni»

Le richieste

**Ccl e Lum: gli alloggi
in Viale Certosa bloccati
dal 2024 ma i soci aspettano**

Sara Monaci

MILANO

Situazione insostenibile. Anche il mondo delle cooperative (bianche) è allarmato di fronte all'immobilismo degli uffici del settore urbanistica milanese. Tanto che Ccl e Lum hanno scritto più volte questa estate alla vicesindaca e assessore all'Urbanis-

stica Anna Scavuzzo, per metterla al corrente che molti progetti sono bloccati da anni. Persino quelli per cui il Comune dovrebbe avere un interesse prioritario, come quello in viale Certosa, per cui sono stati investiti 40 milioni finalizzati a realizzare 39 affitti calmierati, più 36 alloggi in vendita come Ers (edilizia sociale) e il resto sul libero mercato con prezzi convenzionati. Tutto attraverso uno strumento incontestabile come il permesso a costruire (e non con la



**Ccl, Lum e Near hanno
scritto al Comune che
non parteciperanno al
Piano casa: «Parametri
rigidi insostenibili»**

Scia, ritenuta illecita dalla procura).

L'interlocuzione, fatta di mail e incontri, non ha sbloccato la situazione, e anche il mondo cooperativo ha dimostrato di apprezzare «la capacità di metterci la faccia e di dialogare», ci tiene a sottolineare il presidente di Lum Vincenzo Barbieri. La sostanza è che però la costruzione dei 168 alloggi di Viale Certosa è ferma dal 2024 (con altrettanti soci che aspettano la casa con finanziamenti già avviati per 12,8 milioni), pur in presenza di un Pru (programma di riqualificazione urbana previsto dal Comune stesso). Oltre a questo progetto, altri più piccoli aspettano da mesi e anni: quello di via Taggia, dell'ex Macello, dello Scalo di Porta Romana e del quartiere Bonola. Tutti insieme arrivano a 200 milioni di investimento, sempre con affitti calmierati e edilizia sociale, proprio quelli a cui tenderebbe il Piano casa di Milano. Il dialogo con Palazzo Marino è avviato. I vertici di Ccl e Lum comprendono che la macchina «sia spaventata» dopo le inchieste. Ma va preso anche atto che «se sommiamo i nostri progetti da qui a 5-6 anni avremmo un altro Piano casa già realizzato - sottolinea Barbieri insieme al presidente di Ccl Alessandro Maggioni - Sappiamo che c'è un livello decisionale politico e uno burocratico, e che la macchina in questo momento è rallentata. Dobbiamo però trovare soluzioni rapide».

Su un fronte simile, quello del Piano casa firmato dall'assessore Emmanuel Conte, i vertici di Ccl, Lum e della società Near hanno scritto a inizio luglio che non parteciperanno al bando per i quartieri Palasharp, Bovisasca e Romanello. «Ci rendiamo conto dello sforzo del Comune, ma per noi un parametro rigido come i 90 euro a metro quadrato all'anno non è sostenibile - commentano - Inoltre il problema della bonifica non è da meno: il Comune riconosce una cifra, ma è un tipo di intervento che potrebbe essere più costoso di quanto preventivato, soprattutto nella zona del Palasharp».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Tar bacchetta Milano: «No al blocco dei permessi»

Urbanistica

Per i giudici il Comune deve decidere in tempi certi anche sulle opere in convenzione

Non è immaginabile una stasi nei procedimenti potenzialmente indefinita

Giuseppe Latour

Il Tar Lombardia bacchetta, per una seconda volta in pochi giorni, l'inerzia del Comune di Milano nel portare avanti le procedure amministrative legate a interventi di sviluppo immobiliare. Ieri è stata resa nota la sentenza del Tar Lombardia n. 4138/2026, che fissa principi molto simili a quelli già contenuti in una decisione di un paio di settimane fa dello stesso tribunale.

Inevitabile vedere collegamenti con quanto accaduto in città dopo l'esplosione delle inchieste sull'urbanistica. L'effetto di quelle decisioni è stato, tra le altre cose, una maggiore incertezza sulle modalità con le quali gli uffici comunali devono portare avanti i procedimenti amministrativi. E un netto rallentamento delle procedure, a danno delle imprese e dei cittadini.

L'onda lunga di questa situazione si vede chiaramente riflessa nelle pagine della sentenza. Tutto nasce, infatti, dalla presentazione di una Scia alternativa al permes-

so di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e mutamento di destinazione d'uso: si tratta di uno degli interventi più ricorrenti in questi anni nello sviluppo urbanistico di Milano. Proprio per prendere una strada più sicura dal punto di vista amministrativo, il Comune avvia però un procedimento di annullamento in autotutela del titolo, «ritenendo non idonea la Scia e reputando invece necessario il rilascio di un permesso di costruire convenzionato».

La società fa richiesta del permesso convenzionato ma, a questo punto, la situazione diventa più difficile, perché il Comune, dopo qualche giorno, sostiene che i termini per il rilascio del titolo edilizio sono interrotti per mancanza della convenzione e che, quindi, la procedura si è di fatto congelata. Bisogna ricordare, a questo proposito, che il permesso di costruire convenzionato viene rilasciato in due fasi: prima c'è una convenzione tra privato e Comune e, poi, c'è il rilascio del permesso vero e proprio. Solo la seconda parte, per il Comune, ha natura di procedimento amministrativo ed è sottoposta ai tempi di risposta ai quali è vincolata la Pa.

I giudici, però, non condividono questa impostazione e bocciano nettamente l'inerzia del Co-

mune. Per la sentenza non è immaginabile «una stasi procedimentale potenzialmente indefinita, fondata sulla mera mancata approvazione della convenzione e idonea a paralizzare l'intero iter del titolo». L'istruttoria tecnica sul progetto edilizio e l'istruttoria sulla convenzione, invece, «devono procedere contestualmente e nel rispetto dei termini di legge». Il Comune «anziché paralizzare il procedimento per l'assenza dell'atto convenzionale già formato, avrebbe dovuto coltivare l'istruttoria tecnica e amministrativa, verificare la praticabilità della soluzione convenzionata e, all'esito, sottoporre lo schema di convenzione all'organo competente».

Va, quindi, dichiarato «l'obbligo del Comune di Milano di pronunciarsi in modo espresso sull'istanza, completando l'attività istruttoria sul progetto edilizio e sulla convenzione e trasmettendo alla Giunta Comunale il testo definitivo dello schema di convenzione ai fini della necessaria approvazione, entro il termine di sessanta giorni». In caso di inottemperanza, i giudici provvederanno alla nomina di un commissario ad acta.

Questa pronuncia, come la precedente, viene accolta con favore dal mondo delle imprese immobiliari ed edili del capoluogo lombardo. Si tratta di «un principio fondamentale - dicono da Assimpredil Ance - . Il Comune non è obbligato ad approvare un progetto, ma è obbligato a decidere entro tempi certi e con motivazioni chiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Assimpredil-Ance:
«Non c'è un obbligo di approvazione, ma bisogna decidere in modo chiaro»**



Osservatorio Impresa e Appalti

IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO CAMBIA PELLE E DIVENTA STRUMENTO DI LEGITTIMAZIONE

di **Diego Sabatino**

Dopo le modifiche introdotte dal Dlgs 209/2024, il Collegio consultivo tecnico (Cct) vive una trasformazione profonda, che va oltre l'originario intento chiarificatore perseguito. Sotto la veste della riconosciuta funzione di gestione delle controversie, il Cct si sta probabilmente mutando in uno strumento di protezione dell'esecuzione contrattuale, più idoneo a legittimare le scelte dell'amministrazione e dell'appaltatore che a risolvere conflitti.

Un primo indice è il ridimensionamento della funzione giustiziale del Collegio. Riscrivendo la disciplina del Codice del 2023, il correttivo ha ridotto i casi in cui la determinazione assume il valore di lodo contrattuale, subordinando quest'effetto a una doppia espressione della volontà delle parti (prima per l'attivazione del mezzo – «concorde richiesta delle parti» – e poi per il valore da attribuirgli – chiedendo «altresì» un ulteriore impegno; articolo 216, comma 1 del Codice).

Ci si voleva tutelare contro il divieto di arbitrato obbligatorio (che, però, non sussiste se anche una sola parte è libera di esprimere il suo dissenso; Cassazione civile, I, 4 aprile 2024, numero 8863) e si è avuto l'effetto di ridurre in concreto l'applicazione dell'istituto, sfavorendo il contraente che più si giova di una sollecita decisione (normalmente il privato, esposto alle dinamiche del mercato e alle procedure fallimentari).

Contestualmente, però, il legislatore amplia di molto il novero delle questioni

devolvibili: pareri su risoluzioni contrattuali, sospensioni, varianti e altre vicende della fase esecutiva pongono il Cct al centro di una dinamica decisionale estranea all'originaria funzione di composizione delle controversie. Un riassetto di equilibri, che ridetermina le attribuzioni e, ponendo l'accento sulla funzione di accompagnamento e validazione tecnica delle decisioni assunte durante l'esecuzione dell'appalto, rivede il rapporto tra attività del Collegio e responsabilità amministrativa.

L'adeguamento delle parti alle indicazioni del Cct esclude la responsabilità erariale, così che scelte complesse, potenzialmente suscettibili di produrre rilevanti effetti economici per l'amministrazione, passando al necessario vaglio del Collegio, determinano, se non una totale assenza di responsabilità, almeno una dispersione del rischio per il decisore pubblico. Questi risulta protetto

dall'adesione alle valutazioni del Cct, mentre il Collegio, pur influenzando la scelta finale (anche quando si limita a ratificare la decisione proposta), non rappresenta il centro di imputazione della responsabilità amministrativa e contabile conseguente. Insomma, il Cct si adatta a divenire uno strumento di gestione del rischio istituzionale.

Da questa osservazione, sorge un terzo tema, ignorato in sede legislativa: quello dell'adeguatezza organizzativa del Collegio, calibrato sulla sola funzione giustiziale. Un ufficio di tre o cinque membri valida questioni vagliate da apparati tecnici, legali e progettuali di dimensioni

incomparabilmente superiori e svolge un ruolo di governance dell'esecuzione contrattuale in assenza di una capacità istruttoria propria, dovendosi fondare in larga misura su informazioni ricevute dalle stesse parti, non necessariamente contrapposte tra loro.

Il tema non è, quindi, quello dell'indipendenza soggettiva dei componenti, ma della capacità cognitiva dell'istituto, la cui terzietà effettiva richiede non solo imparzialità, ma anche autonomia informativa.

L'aumento della complessità tecnica fa parimenti elevare il rischio che il controllo diventi una convalida a posteriori delle sole elaborazioni predisposte dai controllati oppure, addirittura, uno strumento per ratificare errori esiziali verificatisi in sede di affidamento (si pensi alle modalità di esecuzione di un contratto invalido per impossibilità dell'oggetto – Consiglio di Stato, V, 26 ottobre 2023 n. 9652 – o per sua illiceità – Consiglio di Stato, V, 9 luglio 2026, numero 6153). La tensione tra il ruolo sempre più centrale attribuito all'organo e i mezzi concretamente disponibili per esercitarlo è palmare.

È, quindi, in corso una strisciante metamorfosi del Cct post correttivo, più lontano dalla funzione di strumento di Adr e più vicino a quella di luogo di legittimazione delle decisioni esecutive e di attenuazione del rischio amministrativo, dove la sua *ratio essendi* non passa più dalla forza delle determinazioni, ma attraverso il difficoltoso equilibrio tra competenze ampliate, responsabilità ridistribuite e modestia organizzativa.

A cura di *Mariana Giordano*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Necessario trovare un equilibrio fra il ruolo attribuito al Collegio e i mezzi disponibili per esercitarlo

Da noi esse sono pari al 3,5 per cento mentre in Francia sono al 17 per cento

Case pubbliche, Italia in coda

Antonio Ciucci, presidente Ance sui problemi dell'edilizia

DI ANTONINO D'ANNA

Antonio Ciucci, presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha le idee chiare in tema di legge di bilancio e squaderna il suo promemoria: coprire il fabbisogno del dl aiuti contro il caro-materiali; maggiore impegno sulla casa; potenziare l'edilizia residenziale pubblica nell'ambito del Piano casa; efficientamento sismico, energetico e climatico; aumento della spesa dei fondi strutturali; il modello Pnrr per far spendere le Regioni meglio e bene. Ingegnere romano classe 1969, Ciucci guida L'Ance da luglio di quest'anno dopo aver guidato dal 2022 la sua associazione capitolina. È Ad di Ircop S.p.A., importante realtà imprenditoriale italiana operante su tutto il territorio nazionale nel settore delle grandi opere infrastrutturali, viarie e ferroviarie, nonché nell'edilizia pubblica e privata.

Domanda. È quasi tempo di finanziaria, che cosa si aspetta dalla prossima legge di bilancio e quali provvedimenti dovrebbero essere prioritari secondo lei?

Risposta. La prima cosa essenziale per il nostro settore è coprire il fabbisogno del decreto legge aiuti, cioè il famoso caro-materiali successivo alla guerra russo-ucraina. Ci sono ancora da pagare per gli anni '24 e '25 circa 2 miliardi, più un altro 1,8 miliardi per coprire anche il '26. Chiediamo di far fronte a questa necessità finanziaria, in quanto ad oggi come

coperture finanziarie su questi 2 miliardi ci sono previsti solo 500 milioni nel 2027, misura contenuta nella vecchia finanziaria. Siamo scoperti per 1,5 miliardi sul '24 e '25, calcolando questi 500 milioni, e poi ci sono circa 1,8 miliardi che stimiamo per coprire gli extracosti del 2026. Servono per garantire la prosecuzione dei

cantieri in corso. Speravamo nella manovra di assestamento che ci fosse qualcosa relativo a questa urgenza; non c'è nulla se non forse 100 milioni, quindi una cifra non sufficiente.

D. A proposito di Piano casa, a che punto siamo?

R. La prima gamba di questo decreto legge è l'edilizia residenziale pubblica che oggi vede naturalmente una disponibilità finanziaria di circa 970 milioni per la ristrutturazione di circa 60mila alloggi. È una misura da rimpolpare e lo diciamo con numeri alla mano perché partiamo dal fatto che l'Italia è fanalino di coda come disponibilità di case pubbliche in Europa. Siamo al 3,5% contro una media europea molto più alta: dico solamente che

la Francia è al 17%. Bene questi 970 milioni, però sarebbe necessario pensare a qualche risorsa in più da dedicare alla casa non solo in termini di accessibilità, ma anche come vivibilità. Sarebbe opportuno mettere in finanziaria anche qualcosa per efficientare climaticamente e sismicamente gli immobili, soprattutto per le fasce più deboli, perché poi chi ne risente maggiormente è chi non ha le risorse per poter efficientare la propria casa.

D. Ne parlava poco prima: il Pnrr che cosa ci lascia, soprattutto com'è che possiamo raccogliere al meglio l'eredità?

R. Secondo i nostri dati a luglio oltre l'80% degli interventi sono stati ultimati, quindi vuole dire che il nostro settore ha performato, i lavori sono stati eseguiti e sono stati smentiti quelli che all'inizio dicevano che non si sarebbero mai ultimati, con ottimi risultati specie nei Comuni. Il bello di questa sfida è stato avere una regia operativa comune. Ora dobbiamo aumentare la percentuale di spesa dei fondi strutturali, quelli di coesione che sono appannaggio delle Regioni, i fondi europei quindi,

sui quali non abbiamo una buona performance, visto che i livelli di spesa medi sono di circa il 30%. Dovremmo portare questo 30% all'80% del Pnrr. Questa è un'altra grande sfida da affrontare prendendo come modello quello del Pnrr per aiutare le Regioni a spendere meglio e bene.

D. Il costo del lavoro e la sicurezza dei lavoratori sono due temi sempre aperti: come li affrontiamo?

R. Se penso al nostro settore, siamo fortunati: abbiamo le tutele del sistema bilaterale, abbiamo le Casse edili, l'Ente di formazione e sicurezza e tutto un sistema che altri contratti non hanno e che noi dobbiamo invece gelosamente custodire e migliorare. Su tutto questo forse bisognerebbe fare un ragionamento perché il costo della sicurezza non può diventare oggetto di contrattazioni al ribasso, sia per i lavoratori che per l'impresa.

© Riproduzione riservata

Il famoso caro-materiali successivo alla guerra russo-ucraina, è rimasto in gran parte scoperto. Ci sono infatti ancora da pagare per gli anni '24 e '25 circa 2 miliardi, più un altro 1,8 miliardi per coprire anche il '26. Chiediamo di far fronte a questa necessità finanziaria



Antonio Ciucci



CCT, doppio check prima dell'incarico

Il componente di un Collegio consultivo tecnico non deve trovarsi in conflitto di interessi né superare il limite massimo di incarichi; le verifiche spettano alle stazioni appaltanti che devono acquisire e verificare le dichiarazioni fornite dai componenti del Collegio consultivo tecnico e dare atto nella nomina delle avvenute verifiche.

E' quanto ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 258 del 7/7/2026 che affronta il tema della nomina dei componenti del collegio consultivo tecnico (CCT) e delle verifiche rispetto a possibili conflitti di interesse e al rispetto del limite al numero massimo di incarichi.

La delibera prende le mosse da quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato V.2 del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023), disposizione che fissa i requisiti e le incompatibilità dei componenti del collegio consultivo tecnico stabilendo, al comma 3, lett. a) un rinvio alle situazioni di conflitto di interesse normate all'articolo 16 del codice appalti.

In particolare la norma configura tale situazione laddove "un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione".

Rispetto al dettato della norma l'Anac precisa che i componenti del CCT sono tenuti a rendere prima del

conferimento dell'incarico le dichiarazioni relative al conflitto di interesse, che sono oggetto di verifiche da parte della stazione appaltante per accertare l'assenza di precedenti attività funzionali espletate in relazione al medesimo appalto. Infatti chi opera nel CCT ha per sua natura compiti funzionali nella fase di esecuzione dell'appalto, in considerazione della funzione attribuita al CCT di prevenire le controversie o consentirne la rapida soluzione, potendo infatti, nell'esprimersi su questioni giuridiche o amministrative, influenzare il risultato e la gestione dell'appalto.

Ad avviso dell'Autorità è particolarmente rilevante anche rispettare il limite massimo degli incarichi posto dall'art. 5, comma 1 dell'allegato V.2 del codice appalti ove si prevede che ogni componente del CCT non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non più di dieci ogni due anni. Al fine di assicurare il rispetto di tale limite, l'Autorità ha affermato che il richiamo allo stesso dovrebbe essere contenuto nelle dichiarazioni rese dal componente del CCT prima del conferimento dell'incarico.

L'Anac ha infine sottolineato che spetta alle stazioni appaltanti provvedere non soltanto all'acquisizione delle dichiarazioni da parte dei componenti del CCT ma anche alla verifica delle stesse e per fare ciò è opportuno che siano previste nei provvedimenti di conferimento dell'incarico apposite clausole che diano conto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e del non superamento dei limiti di assunzione degli incarichi.

— © Riproduzione riservata —



Anac impegnata da 10 anni nel controllo della ricostruzione segnala violazioni nelle gare

Il post sisma 2016 sotto esame

Verifiche di Anac su appalti e lavori per oltre 2,17 miliardi

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Per la ricostruzione post sisma 2016 di Amatrice, in dieci anni sono state 1.227 le procedure di affidamento di contratti pubblici controllate preventivamente dall'Autorità nazionale anticorruzione, per oltre il 33% dei 3.667 interventi di ricostruzione pubblica programmati e per un valore complessivo di oltre 2,17 miliardi di euro, circa il 44,76% dei 4,85 miliardi di euro degli investimenti indicati nella programmazione del Commissario; molte le violazioni del codice appalti; l'urgenza condiziona la qualità dei bandi.

Lo ha reso noto l'Autorità presieduta da Giuseppe Busia in un report del 3/8/2026, diffuso il 24/8/2026 sottolineando come l'attività sia ancora in corso visto che, soltanto nel mese di luglio 2026, sono stati definiti 60 pareri ed esaminate 5 nuove procedure di affidamento per circa 16 milioni di euro.

Il valore medio delle procedure verificate in via preventiva si attesta a circa 1,77 milioni di euro. L'attività svolta in questi dieci anni ha visto emettere 4.470 pareri e per ogni procedura sono stati predisposti in media 3,6 pareri. Si è trattato, si legge nel report, di un'attività complessa e variegata che ha portato all'emersio-

ne di diversi aspetti problematici.

In primo luogo, i tecnici dell'Authority hanno avuto modo di individuare dubbi di legittimità su alcune scelte procedurali adottate, sia in fase di affidamento sia nelle fasi di aggiudicazione. Sono stati rilevati casi critici in relazione alla legittimità degli affidamenti diretti che invece avrebbero dovuto essere gestiti con ordinarie procedure di gara, al mancato rispetto del criterio di rotazione e alla modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure negoziate, che ad Anac non sempre sono sembrate aderenti ai principi di parità di trattamento e non discriminazione.

Altri problemi sono stati individuati nell'applicazione dei criteri territoriali, con problemi relativi all'accesso al mercato da parte di altri operatori economici. Diversi anche i problemi con-

cernenti la non corretta applicazione di numerose disposizioni del codice dei contratti pubblici (d. lgs. 36/2023), con riguardo, tra l'altro, all'aggiornamento della documentazione di gara alla nuova normativa e ai bandi tipo adottati dal Commissario e dall'Autorità, alla definizione dei requisiti di partecipazione, alla disciplina di taluni istituti come l'avvalimento nel settore dei beni culturali e il subappalto.

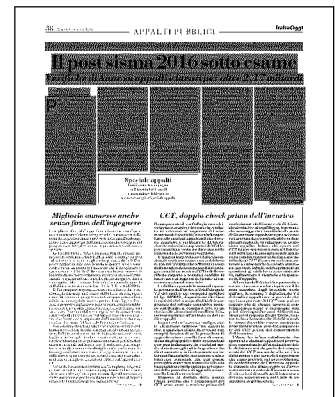
L'Anac ha anche dovuto

procedere ad approfondimenti sulla posizione degli operatori economici aggiudicatari principali e subappaltatori ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di capacità e dell'assenza dei motivi di esclusione ex artt. 94 e ss. del Codice relativamente, ad esempio, a procedimenti penali in corso o a pendenze di carattere fiscale, ovvero dell'assenza delle fattispecie previste dalle clausole anticorruzione in-

serite nell'Accordo di alta sorveglianza. Il report segnala come "la qualità di bandi e delle procedure è tuttavia ancora oggi influenzata dall'urgenza a procedere, non sempre portatrice di soluzioni efficaci, e dalla non adeguata 'metabolizzazione' dei pareri e delle ivi indicazioni date".

Il presidente Giuseppe Busia, a commento del report, ha messo in evidenza come "dal 1°/1/2021 al 30/6/2026, durante il periodo di questa consiliatura di Anac, il numero delle procedure esaminate è stato di 786 (64% del totale complessivo) e il totale dei pareri emessi pari a 3.262 (il 73% del totale complessivo), 2,3 per giorno lavorativo. Nello stesso periodo, risultano solo nove casi di contenzioso, che tra l'altro non hanno comportato l'impugnativa di alcun parere rilasciato dall'Autorità nelle varie fasi del controllo".

© Riproduzione riservata





Migliorie ammesse anche senza firma dell'ingegnere

Le migliori offerte dall'aggiudicatario - che non configurano un autonomo elaborato progettuale - possono essere firmate da un professionista sprovvisto della qualifica di ingegnere, ma se approvate dall'amministrazione e recepite nel progetto esecutivo, devono essere poi sottoscritte da un ingegnere.

Lo ha affermato il TAR Campania-Napoli, sezione prima, con la sentenza del 3/8/2026, n. 4851. Il ricorso verteva sul fatto che le soluzioni migliorative proposte dalla impresa aggiudicataria non avrebbero potuto essere sottoscritte da un geometra dal momento che il disciplinare di gara aveva stabilito che l'offerta tecnica dovesse essere sottoscritta da un "tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale" e quindi nel caso specifico da un ingegnere, figura a cui spetta l'elaborazione delle soluzioni tecniche oggetto dell'affidamento ai sensi dell'art. 51 del R.D. n. 2537/1925.

Il Tar campano respinge il ricorso ricordando che le migliorie, da illustrare nell'ambito dell'offerta tecnica, hanno come riferimento il progetto esecutivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e posto a base di gara. Dunque, le proposte migliorative degli offerenti comporterebbero, ove accolte e positivamente valutate in sede di gara, una successiva fase di modifica e integrazione del progetto esecutivo e degli elaborati (quali il computo metrico estimativo), che dovrà essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori.

Non è dubbio che tali modifiche al progetto esecutivo debbano essere sottoscritte da un ingegnere. Diversamente, invece, l'offerta tecnica contenente la descrizione, anche dettagliata, delle migliorie e la stima dei costi, non è necessario che sia firmata da un professionista con la qualifica di ingegnere, essendo sufficiente che il professionista, competente secondo le norme che disciplinano la professione, intervenga nella fase successiva all'aggiudicazione, in vista della nuova approvazione del progetto esecutivo modificato al fine di accogliere le migliorie offerte dall'aggiudicatario.

Ciò detto la sentenza ribadisce che "le migliorie non configurano un autonomo elaborato progettuale; la loro descrizione, anche dettagliata e precisa sotto il profilo economico, serve unicamente per la valutazione riservata all'organo tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice.

— Riproduzione riservata —



Il vincolo nel ddl di delegazione europea 2026. Monitoraggi per le microplastiche e il suolo

Rendiconti ESG dai bilanci 2027

Così scattano vigilanza e sanzioni per le grandi imprese

DI MONICA PETA

Per le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti e ricavi superiori a 450 milioni di euro, obbligate a includere la rendicontazione ambientale, sociale e di governance (ESG) nella relazione sulla gestione, il regime pieno di vigilanza e sanzioni dovrebbe applicarsi prevedibilmente dai bilanci 2027.

Il disegno di legge di delegazione europea 2026, varato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e ora in Parlamento, definisce i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea 2026/470 Omnibus I del 24 febbraio 2026, che ha modificato le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE e 2022/2464. Il ddl interviene sul dlgs n. 125/2024 (rendicontazione societaria di sostenibilità), che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2464, *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), cambiando regole entrate in vigore appena nel 2024.

In Italia cambiano le regole. L'art. 6 del ddl interviene su due fronti: da un lato modifica il d.lgs. 125/2024 (rendicontazione societaria di sostenibilità, attuazione della direttiva CSRD 2022/2464), il d.lgs. 136/2015 (bilanci d'esercizio e consolidati delle banche e degli intermediari finanziari), il d.lgs. 39/2010 (revisione legale dei conti), il Tuf (dlgs n. 58/1998, testo unico della finanza), il Tub (dlgs n. 385/1993, testo unico bancario) e il Codice delle assicurazioni private (dlgs n. 209/2005), per garantire il pieno recepimento dell'Omnibus I e il coordinamento del quadro nazionale in mate-

ria di rendicontazione ESG e attestazione di conformità del report di sostenibilità. Dall'altro introduce il profilo più delicato: il Governo potrà rivedere, ove opportuno, le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2464 alla luce del nuovo perimetro dell'obbligo. Per le imprese che hanno appena completato il primo esercizio di rendicontazione si apre quindi la prospettiva di un nuovo cambio normativo e di un regime transitorio biennale.

Attestazione della rendicontazione di sostenibilità: vigilanza e potere sanzionatorio alla Consob e al MEF

Il disegno di legge affida inoltre al MEF e alla Consob la vigilanza sui revisori e sulle società di revisione incaricati di attestare l'informativa di sostenibilità. In caso di violazioni, si applicheranno le sanzioni previste per la revisione legale, nei limiti stabiliti dal dlgs n. 39/2010.

Microplastiche. Gli operatori economici che producono, manipolano, stoccano, trasportano o puliscono contenitori e serbatoi con pellet di plastica, compresi trasportatori e vettori marittimi in container, dovranno predisporre e aggiornare un piano di gestione dei rischi, adottare misure per prevenire, contenere e bonificare le dispersioni e conservarne la relativa documentazione.

L'art. 10 del ddl di delegazione europea 2026 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento Ue 2025/2365, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica. Il decreto legislativo dovrà essere adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della leg-

ge e dovrà individuare le autorità competenti, disciplinare certificazioni e controlli e introdurre sanzioni amministrative e pen-

nali efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli operatori EMAS o dotati di un sistema di gestione ambientale certificato possono beneficiare delle esenzioni previste dal regolamento.

Suolo. Per le imprese che possiedono o gestiscono aree produttive, il monitoraggio del suolo potrà rendere più importanti le verifiche ambientali sui terreni, soprattutto in occasione di interventi di trasformazione, riqualificazione o trasferimento di siti.

L'art. 5 del ddl di delegazione europea 2026 definisce i principi e i criteri direttivi per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva Ue n. 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26 novembre 2025. I principali destinatari istituzionali della riforma saranno le amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti lo-

cali, chiamati a operare all'interno di un sistema più coordinato di rilevazione e gestione dei dati. L'art. 5 non prevede tutti gli obblighi operativi della direttiva, ma prepara il quadro normativo e necessario per applicarli in Italia. Il cambiamento più rilevante sarà la creazione di un sistema coordinato di monitoraggio del suolo, destinato a rafforzare la tutela dei terreni e a sostenere decisioni più consapevoli sul consumo.

© Riproduzione riservata





Lede il decoro della professione il legale che si propone in abbonamento

Il legale che pubblicizzi la propria attività a prezzi stracciati o con abbonamenti lede il decoro della professione. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 134 depositata il giorno 8 aprile 2026. Il caso di specie trae origine dall'applicazione della sanzione disciplinare della censura da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Firenze ad un avvocato. L'addebito disciplinare traeva origine dall'impiego da parte del legale di mezzi non consoni al decoro della professione nel corso dell'attività di promozione della

sua immagine professionale. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso con la sentenza qui in commento. La questione esaminata

da parte del Cnf ha riguardo alle modalità di promozione dell'attività del legale. La pubblicità è oggi consentita dalla normativa che regola l'attività forense. Tuttavia lo svolgimento dell'attività di promozione e pubblicizzazione della professione forense in ragione della sua importanza dovrà essere posta in essere secondo precisi criteri e nell'osservanza di limiti e vinco-

li. In particolare, osserva l'organo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura, non potrà essere ritenuta conforme alle disposizioni che regolamentano l'esercizio della professione forense una attività di promozione dell'attività professionale che faccia riferimento ad un compenso eccessivamente basso ed indipendente dalla complessità

dell'attività da compiersi nel caso concreto. Tale modalità di determinazione del compenso contrasta con i principi che informano l'esercizio dell'attività legale. L'attività forense in considera-

zione della sua considerevole rilevanza sociale è retta da numerosi principi quali il decoro la probità e la correttezza, che verrebbero sicuramente lesi da una pubblicità dell'attività del legale resa nelle forme di cui sopra. Parimenti vietata, osserva il Cnf, è la pubblicità che faccia riferimento ad una sorta di abbonamento ovvero ad un rapporto tra legale e cliente che garantisca al primo un compenso anche nel caso in cui non venga compiuta nessuna attività professionale.

© Riproduzione riservata

Andrea Magagnoli





Se il concetto di trasparenza perde la giusta finalità

Poteri & controlli

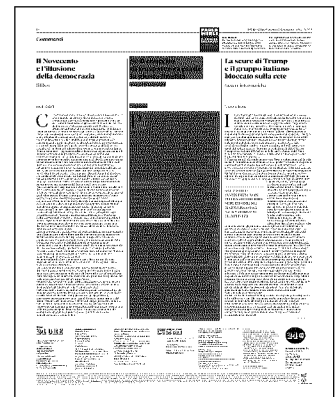
Luigi Roth

Prima fece la Fabbrica di vetro, a Ivrea, negli anni Trenta del secolo scorso, e poi la Fabbrica trasparente a Pozzuoli, nei Cinquanta. Desiderava, Adriano Olivetti, che il lavoratore cui era stato tolto il contatto con la terra potesse comunque vedere attraverso le pareti, per non perdere in fabbrica quella natura che aveva quando vi era entrato. La trasparenza, il guardare attraverso, era allora una vera rivoluzione fisica: l'idea di mantenere un contatto tra tempo di lavoro e ambiente circostante avrebbe influenzato gli spazi di lavoro negli anni a venire. È un concetto molto simbolico, oltre che affascinante, la trasparenza. Attiene al mondo dei valori e dei diritti, al campo della comunicazione e dell'informazione, all'ambito normativo e regolatorio, con una particolare e violenta accezione nel settore pubblico. Nasce limpido e chiaro, come un fiume alla sorgente, e si sporca man mano, perché non sempre chi lo usa lo rispetta. Tuonare contro la mancanza di trasparenza è diventato uno sport, uno slogan nazionale che vede parti avverse l'una contro l'altra, per ragioni politiche, oppostive, per generare odio e amplificarlo grazie all'algoritmo che governa la disinformazione. Del fiume limpido nato alla sorgente, pochi metri dopo non rimane più nulla, se non acqua opaca, che non rappresenta un valore per nessuno, se escludiamo qualche "Like".

Trasparenza non è vedere tutto. È vedere ciò che serve. La prima domanda da farsi è perché ad alcuni soggetti viene richiesto un obbligo di trasparenza e ad altri no. Pensiamo al rapporto tra pubblico e

privato, per esempio, dove vige un'asimmetria che da sempre rallenta e affossa il nostro Paese. E a livello globale, i grandi della tecnologia sanno tutto di noi ma per noi è impossibile sapere qualcosa di loro. La trasparenza completa – alla quale molti acconsentono, pubblicando la propria vita privata sui social – nelle dinamiche sociali e collettive diventa potere, controllo. Distrugge la fiducia, la democrazia, se si afferma il pensiero che ci sia sempre bisogno di un controllore, e che l'altro da noi sia sempre colpevole. Il filosofo coreano Byung-

Chul Han parla di trasparenza come un dispositivo di potere coercitivo: il vessillo della libertà individuale diviene una forma di controllo sociale capillare, in cui viene espunto ciò che è problematico o privato. Da una profonda conoscenza della sfera pubblica, sia del potere sia dell'amministrazione, mi nascono tre riflessioni. La prima, il dovere alla trasparenza deve essere reciproco: inutile invocarla se poi – per tutta risposta – si lavora nell'ombra cercando l'errore dell'altro. La seconda riflessione è strettamente legata al concetto di competenza: tutti possono capire tutto? La risposta è pleonastica, basti guardare gli





errori macroscopici che si moltiplicano in ogni campo, su ogni tema, su ogni mezzo di informazione e comunicazione. Che valore ha l'opinione di chi non è competente? Che differenza c'è, oggi, tra opinione e conoscenza? Terza considerazione, che ne deriva: vale la pena di sacrificare la verità, la scienza, i grandi valori, per alimentare gli algoritmi dell'opinione?

Da Adriano Olivetti a oggi, qualcosa è andato storto. Dalla meravigliosa idea di interconnessione tra interno ed esterno della fabbrica, che sottintendeva l'idea di valore della persona non soltanto in quanto lavoratore ma anche come essere umano, con la sua cultura e visione del mondo, siamo passati ad avere una quantità infinita di dati, a litigare per averli, senza capire che invece essi non producono conoscenza o saggezza, non generano un bene essenziale come la fiducia, ma solo un caos informativo privo di senso critico. Difficile distinguere tra bene e male, tra la profonda valenza della trasparenza come responsabilità collettiva e la mera strumentalizzazione, di cui siamo malati. Ma io nei valori ci credo, e ho sempre lavorato perché fossero perseguiti e condivisi.

Tuttavia, la trasparenza oggi è uno slogan vuoto di senso. Utilizzato come clava, dalla politica e dalle opposizioni l'una verso gli altri e viceversa, colpisce l'economia, lo sviluppo del Paese, e le vite delle persone, usate per il consumo e poi buttate via. Trasformata in merce, la trasparenza illude chi vorrebbe la libertà, e invece regge il gioco di chi maschera la libertà col profitto e col controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI SPESSO
SI RISOLVE IN UNO
SLOGAN VUOTO,
USATO COME CLAVA
PER COLPIRE
LA VITA
DELLE PERSONE



Conservazione dei dati con limiti certi e rigorosi

Le tutele

L'avvocato generale Ue richiama il principio di proporzionalità

Occorre garantire un utilizzo non eccedente le finalità previste per legge

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Conservazione dei dati di traffico e di ubicazione dell'utente effettuando un bilanciamento costante tra diritto alla riservatezza e interesse pubblico a contrastare frodi e usi illeciti della rete: le conclusioni dell'avvocato generale dinanzi alla Corte Ue del 3 settembre 2026, nella causa C-661/24, su rinvio della Corte costituzionale belga, affrontano il delicato e latente conflitto tra il diritto all'e-privacy, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/UE, e gli obblighi imposti agli operatori, in questo caso dalla legislazione belga, di conservare tali dati. Il richiamo esplicito alla finalità antifrode, che legittima una deroga al principio di cancellazione immediata dei dati, rileva anche sul piano della conservazione di dati, informazioni e documenti a rilevanza fiscale. La causa pendente alla Corte di giustizia origina da una questione sottoposta dalla Corte costituzionale belga circa la compatibilità con il diritto dell'Unione di alcune disposizioni della locale legge sulle comunicazioni elettroniche del 2022. Le con-

clusioni dell'avvocato generale muovono da un presupposto di fondo: gli obiettivi di interesse generale perseguiti dagli Stati membri debbono essere conciliati con il rispetto dei diritti fondamentali, quali la vita privata e la protezione dei dati personali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure nazionali, che impongono la conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali ammissibile solamente quando risulti prevista dalla legge, sia strettamente necessaria e sia rispettosa del principio di proporzionalità.

Sullo specifico punto, l'avvocato generale ricorda ancora come, sulla base di recente giurisprudenza unionale, la valutazione circa la gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali debba tenere conto, nell'ambito degli atti di criminalità commessi esclusivamente online, delle modalità tecniche di conservazione dei dati. Di conseguenza, una normativa nazionale potrebbe prevedere, a determinate e rigorose condizioni, una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione per gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e-privacy. La conservazione di questi dati può avvenire però solamente secondo modalità tecniche che garantiscano una separazione "stagna" delle diverse categorie, impedendone il loro utilizzo combinato durante l'intera fase di conser-

vazione e garantendo che non sia possibile trarre conclusioni precise sulla vita privata degli utenti. Tale conservazione dovrebbe, inoltre, essere limitata allo stretto necessario. I principi affermati dall'avvocato generale risultano sovrapponibili agli obblighi di conservazione dei documenti fiscali previsti dal diritto interno anche nazionale. Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza e autorità giudiziaria si avvalgono, infatti, sistematicamente dei dati elettronici conservati da operatori e contribuenti ai fini dell'accertamento e del contrasto alle frodi fiscali. Il principio di proporzionalità e separazione tecnica affermati nelle conclusioni offrono al riguardo un fondamentale parametro interpretativo: la conservazione dei dati fiscali deve garantire la corretta suddivisione delle informazioni, impedendone utilizzi eccedenti le finalità dichiarate. In quest'ottica il regolamento (UE) 2024/1183-eIDAS2, nel modificare il regolamento 910/2014, ha stabilito chiaramente come dati e documenti elettronici vadano conservati elettronicamente secondo le specifiche tecniche di riferimento: i servizi qualificati di archiviazione elettronica assicurano integrità, leggibilità e affidabilità nel tempo e godono della relativa presunzione, ma solo se conformi agli standard e agli atti di esecuzione della Commissione. In Italia ciò si è tradotto da tempo nelle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico: pacchetti di archiviazione, metadati obbligatori, sigilli e marcature temporali per una conservazione a norma non per detenere ma per garantire autenticità e immutabilità dei documenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



In Italia le Linee guida AgID puntano a garantire autenticità e immutabilità dei documenti